



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1287 DEL 18.4.2024

Corte Sportiva di Appello n. 27

Seduta del 18.4.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Antonella Batà, Avv. Marco Buzzo;

- visto il reclamo presentato dalla Società Game Time Fuorigrotta avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 723, di cui al C.U. n° 1200 del 10/04/2024, relativo alla gara n° 7225 del campionato Under 13 maschile Silver, con il quale veniva irrogato a FRANCESCO ARIANTE l'inibizione dal 10/04/2024 al 09/05/2024 per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri, tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra, dirigente di società o addetto agli arbitri rivestita e per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri [art. 33,1/1b RG, art. 21,5a RG, art. 33,1/1c RG];
- sentito il tesserato Francesco Ariante, il quale si riporta al reclamo, ammette di avere utilizzato espressioni offensive e con tono di voce elevato, ma esclude di aver pronunciato espressioni minacciose o intimidatorie; inoltre si dichiara comunque dispiaciuto del proprio comportamento in totale contrasto con la sua lunga esperienza quale arbitro e giocatore, evidenziando allo scopo l'assenza di qualsiasi precedente provvedimento disciplinare a suo carico;
- sentito il sig. Morè Riccardo, dirigente della società Game Time Fuorigrotta, il quale riferisce che durante la partita l'Ariante si è spesso rivolto agli arbitri invitandoli a fischiare tutte le infrazioni, in maniera magari insistente ma non minacciosa; dichiara di non aver avuto percezione diretta di quanto avvenuto a fine gara, ma di essersi comunque scusato quale dirigente della società per quanto riferitogli;
- sentito il primo arbitro, sig. Giovanni Agnorelli, il quale conferma in ogni dettaglio quanto scritto nell'allegato al referto;
- rilevato che dall'istruttoria trovano conferma i comportamenti tenuti dal tesserato;
- ritenuto peraltro che il comportamento sanzionato dall'art. 33, 1/1b possa essere assorbito nella più grave sanzione di cui all'art. 33, 1/1c e che possa quindi procedersi a una rideterminazione della complessiva sanzione irrogata;
- considerata inoltre l'assenza di precedenti sanzioni, verificata dalla Corte, nonché il comportamento diretto ad ammettere le proprie responsabilità, il che consente di concedere le attenuanti di cui all'art. 21, 4, da ritenersi equivalente alla contestata aggravante;

PQM

in parziale accoglimento del reclamo, commina al tesserato Francesco Ariante la sanzione della inibizione dal 10/04/2024 al 24/04/2024, ai sensi dell'art. 33, 1/1c RG (circostanze compensate);

Dispone incamerarsi il 50% della tassa reclamo.

Napoli, 18 aprile 2024

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati